



SILEA SPA



Allegato 3)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**CESSIONE DI ROTTAMI METALLICI
EER 200140 ed (eventuale)-EER 150104
PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA
DEI COMUNI SOCI DI SILEA SPA
O DALLA PIATTAFORMA PROVINCIALE
SITA IN VALMADRERA (LC)
PER LA DURATA DI 12 (DODICI) MESI
A DECORRERE DAL 01.07.2020**

Pag. 1



SILEA SPA



ART. 1 - OGGETTO DELLA CESSIONE

Il contratto ha per oggetto la cessione di rottami metallici – codice EER 20.01.40 ed (eventuale) EER 15.01.04 -provenienti dai centri di raccolta dei Comuni Soci di Silea SpA o dalla piattaforma Provinciale sita in Valmadrera (LC).

ART. 2 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Silea SpA provvederà a propria cura e spese al trasporto del materiale oggetto dell'appalto dai centri di raccolta dei Comuni soci o dalla piattaforma provinciale sita in Valmadrera (LC) al luogo di consegna, individuato nell'impianto indicato nella propria offerta. Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso di Silea SpA dietro motivata richiesta del contraente.

Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, con bilici e mezzi idonei a tale trasporto. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso a Silea SpA entro 3 gg. dalla data di conferimento tramite al seguente indirizzo di posta elettronica: intermediazione@sileaspa.it.

ART. 3 - QUANTITATIVI

Il quantitativo presunto, non vincolante, di materiale ferroso da conferire presso l'impianto è pari a circa Ton. 2.100,00/anno.

La cessione oggetto del presente contratto verrà resa in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'appalto e per le quali si renda necessario la cessione medesima.

Il corrispettivo della cessione verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.

La società contraente si impegna a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni del contratto, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purché determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà di Silea SpA effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo della propria pesa o eventualmente di pese pubbliche. In tal ultimo caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa pubblica e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo alla società contraente di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI.

La società contraente svolgerà le operazioni di trattamento, selezione e recupero dei materiali conferiti nel rispetto della normativa in vigore.

A scadenza mensile la società contraente della cessione dovrà fornire a Silea SpA apposita documentazione attestante le quantità conferite.



SILEA SPA



ART. 5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo da riconoscere all'affidatario sarà determinato dal rialzo offerto in sede di gara sul listino della CCIAA (prezzo massimo), maggiorato di Euro 20/ton, relativo al listino pubblicato nel mese precedente alla consegna del materiale.

In ogni caso il concorrente dovrà garantire, per l'intero periodo di affidamento, un **corrispettivo minimo stabilito in Euro 100,00.=/ton.**, oltre all'IVA.

Silea SpA si riserva di cedere, qualora insorgesse la necessità, anche il rottame proveniente dalle demolizioni relative all'impianto e lavorazione d'officina, solitamente EER 170405 ferro ed acciaio sia per il sito di Valmadrera (LC) che per l'impianto di Compostaggio sito in Annone Brianza (Cat. 01 E 3), e da selezione dei rifiuti ingombranti (EER 191202) a prezzo da concordarsi a seguito di trattativa.

ART. 6 - PAGAMENTI

Silea SpA emetterà fattura mensile alla società contraente che dovrà essere pagata a mezzo R.I.BA. a 30 giorni data fattura.

Le spese di incasso sono a carico della Ditta contraente.

ART. 7 - GESTIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

Il contratto dovrà essere svolto dalla ditta contraente con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

ART. 8 - DANNI A TERZI

Il contraente risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti di Silea SpA.

ART. 9 - PENALITÀ

Il ritardo da parte della ditta aggiudicataria nell'accettazione del carico di rifiuti superiore a 120 minuti costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte di Silea spa di una penale pari a 200 € ogni ora di ritardo o frazione di ora oltre i 120 minuti, oltre ai maggiori costi di trasporto e di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Per eventuali altri inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà di Silea stabilire l'importo della corrispondente penalità pecuniaria, in relazione alla gravità dell'inadempimento e delle responsabilità accertate da un minimo di € 500,00



SILEA SPA



ad un massimo di € 5.000,00, in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;
- da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;
- da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà escussa dalla fidejussione e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta aggiudicataria stessa.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte del contraente nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 120 minuti, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 3 (tre) gg, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.


L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 01.07.2020 al 30.06.2021.

Silea SpA potrà effettuare una proroga tecnica, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di conferimento di appalto.

Silea SpA si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine / comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza di stipula del contratto.



SILEA SPA



ART. 11 - CAUZIONE

La cauzione definitiva, da costituirsi entro il termine massimo di 10 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa è fissata nella misura di 2/12 dell'importo contrattuale presunto.

La cauzione verrà escussa in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini stabiliti del corrispettivo offerto in sede di gara e in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 9.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi:

- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in ottemperanza a diffida formale da parte di Silea SpA;
- b) arbitrario abbandono della prestazione oggetto dell'appalto;
- c) nel caso in cui la società contraente avesse mutato l'impianto, senza il preventivo consenso da parte di Silea SpA dietro motivata richiesta della società contraente;
- d) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

ART. 13 - FERMO IMPIANTO

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, il contraente dovrà garantire il ritiro delle quantità programmate da Silea SpA.

La comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della fermata, con trasmissione dei documenti sotto elencati:

- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività dei rifiuti in questione presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dal contraente - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per il contraente di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nell'avviso pubblico.
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 – nella seguente categoria e classe:
- categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi almeno nella classe F - (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate).

In caso d'urgenza a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio od un guasto) e pertanto in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti richiamati in sede di gara, il contraente dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- documentare la causa d'urgenza;
- comunicare a SILEA SpA l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a SILEA SpA la documentazione sopra detta in caso di fermo impianto.



SILEA SPA



L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dal contraente in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di SILEA SpA.

L'eventuale maggiore costo di trasporto ad impianti sostitutivi verrà addebitato al contraente.

ART. 14 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

Il contraente si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea SpA e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.sileaspa.it

ART. 15 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente contratto, relativamente alla sua esecuzione, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia e il D.Lgs. 50/2016.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 - SPESE

Sono a carico del contraente le spese per tasse relative alla stipulazione del contratto.